

Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2015, n. 6-2176

Approvazione bozza di circolare "Spese per l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo regionale per l'istituzione del nuovo comune di Campiglia Cervo".

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 21 luglio 2015, n. 78-26119 con la quale si è stabilito di effettuare un referendum consultivo regionale per l'istituzione di un nuovo comune denominato Campiglia Cervo, mediante fusione degli attuali comuni di Campiglia Cervo, di Quittengo e di San Paolo Cervo;

visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 settembre 2015, n. 86 con il quale, in attuazione della succitata deliberazione, è stato indetto il referendum consultivo regionale stabilendo la data di convocazione degli elettori nella giornata di domenica 8 novembre 2015;

dato atto che occorre fornire ai Comuni interessati opportune direttive in ordine alle tipologie di spesa rimborsabili dalla Regione per l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo regionale, nonché delle modalità e dei tempi per la presentazione delle richieste di rimborso;

ritenuto pertanto di predisporre apposita circolare contenente le direttive da fornire ai Comuni interessati ai fini del rimborso delle spese anticipate per l'organizzazione e l'attuazione del referendum regionale;

presa visione della bozza di circolare allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;

ritenuto di condividere ed approvare il testo così come proposto;

dato atto che la presente bozza di circolare sarà sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale e di seguito trasmessa ai Comuni interessati nonché alla Prefettura di Biella, al fine di garantire una celere conoscenza delle tipologie di spesa rimborsabili in occasione del referendum regionale, nonché delle modalità per le relative richieste di rimborso;

tutto ciò premesso,

visto l'art. 83 dello Statuto della Regione Piemonte;

visto l'articolo 40 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e s.m.i.;

visto l'art. 16, comma 2, lett. a) e d) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di dare atto che, in conseguenza dell'indizione del referendum consultivo regionale per l'istituzione del nuovo comune di Campiglia Cervo (BI), la Regione assume direttamente la responsabilità gestionale del procedimento referendario e si fa carico delle relative spese;

- di fornire ai Comuni interessati opportune direttive in ordine alle tipologie di spesa rimborsabili dalla Regione per l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo regionale, nonché delle modalità e dei tempi per la presentazione delle richieste di rimborso;

- approvare il testo della bozza di circolare da trasmettere ai Comuni interessati, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che la presente bozza di circolare sarà sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale e di seguito trasmessa ai Comuni interessati nonché alla Prefettura di Biella, al fine di garantire una celere conoscenza delle tipologie di spesa rimborsabili in occasione del referendum regionale, nonché delle modalità per le relative richieste di rimborso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Circolare n.

Torino li,

Ai signori Sindaci dei Comuni di

CAMPIGLIA CERVO (BI)

QUITTENGO (BI)

SAN PAOLO CERVO (BI)

e p.c. Al signor Prefetto di BIELLA

LORO SEDI

Oggetto: **Spese per l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo regionale per l'istituzione del nuovo comune di Campiglia Cervo che avrà luogo domenica 8 novembre 2015**

Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 settembre 2015, n.86 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36, Supplemento n.1, del 10 settembre 2015) è stato indetto il referendum consultivo regionale per l'istituzione del nuovo comune di Campiglia Cervo, ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 33 e seguenti, della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e s.m.i., con relativa convocazione dei comizi per il giorno di **domenica 8 novembre 2015.**

In conseguenza di ciò la Regione assume direttamente la responsabilità gestionale del procedimento referendario e si fa carico di tutte le spese derivanti dagli adempimenti relativi alla consultazione referendaria.

Il presente documento contiene le direttive che i Comuni di: Campiglia Cervo, Quittengo e San Paolo Cervo (di seguito denominati "Comuni") devono osservare ai fini del rimborso delle spese anticipate per l'organizzazione e l'attuazione del referendum regionale consultivo.

1) **Acconto ai Comuni sulle spese a carico della Regione che essi devono anticipare per il referendum regionale.**

La Regione corrisponderà ai Comuni un acconto delle spese a suo carico che si presume essi debbano anticipare per il procedimento referendario.

L'acconto sarà pari al 90% delle spese sostenute dal Comune in occasione delle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010.

2) **Rimborso delle spese per il referendum regionale a carico della Regione ed anticipate dai Comuni.**

Ai Comuni in cui si svolge la consultazione referendaria le spese, a carico della Regione, sono rimborsate sulla base di rendiconto da presentarsi direttamente alla Regione, secondo le indicazioni contenute nella presente circolare.

3) Spese rendicontabili alla Regione da parte dei Comuni in cui si svolge la consultazione referendaria.

Le spese per la consultazione referendaria anticipate dai Comuni rimborsabili dalla Regione sono le seguenti:

A. Spese per i compensi corrisposti ai componenti dei seggi elettorali.

La Regione rimborsa gli onorari dei componenti di seggio elettorale stabiliti dall'art. 1 comma 5 della legge 13 marzo 1980 n.70, così come sostituito dalla legge 16.4.2002, n. 62.

La Regione rimborsa altresì le spese per indennità di missione, se dovute, ai Presidenti di seggio, ai sensi dell'art. 4, della legge 13.3.1980, n. 70 con i limiti fissati dall'art. 1, comma 213, della legge 23.12.2005, n. 266 e s.m.i.

Si rammenta che dette spese dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'art. 9, comma 2, della legge 21/3/1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

B. Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie.

La Regione rimborsa le spese sostenute dai Comuni per le prestazioni straordinarie debitamente autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni, rese dal personale comunale (anche assunto con contratto a tempo determinato), a tempo pieno o parziale, stabilmente o provvisoriamente addetto all'espletamento degli adempimenti dei Comuni per l'organizzazione e l'attuazione del referendum regionale.

La Regione rimborsa esclusivamente le spese sostenute per il personale che si trovi in rapporto di servizio (a tempo indeterminato o determinato) con il Comune.

In proposito si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 15 del D.L. 8/1993, convertito nella L. 68/1993, come modificato dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 400, lett. d).

Ai sensi del citato art. 15 del D.L. 8/93, così come novellato dalla legge di stabilità 2014, ai fini del lavoro straordinario rimborsabile dalla Regione, il periodo elettorale inizia dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione referendaria (14 settembre 2015) e termina il quinto giorno successivo al giorno della consultazione stessa (13 novembre 2015).

Il monte ore individuale mensile è fissato nel limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili. La determinazione autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali od assegnato come supporto deve essere adottata preventivamente, pena l'inibizione al pagamento dei compensi.

In ogni caso tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel D.Lgs. 66/2003 e s.m.i.

Per ciò che concerne il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6 del CCNL 14/9/2000, come modificato dagli artt. 15 e 16 del CCNL del 5/10/2001. In particolare, l'art. 16 citato disciplina i limiti e le modalità di pagamento del lavoro straordinario per il personale a tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, che qui sono integralmente richiamate.

Le determinazioni autorizzative al lavoro straordinario devono essere adottate preventivamente alla consultazione referendaria e devono indicare i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da svolgere.

La mancata autorizzazione preventiva allo straordinario inibisce il rimborso dei compensi.

Si rammenta che ai Segretari comunali e ai Dirigenti non possono essere corrisposti, ai sensi dei rispettivi CCNL, compensi per lavoro straordinario.

Si rammenta inoltre che l'art. 39 del CCNL 14/9/2000 e s.m.i., ha introdotto la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizione organizzativa ex art. 8 e ss. del CCNL 31/3/1999 in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale.

Per quanto attiene all'eventuale utilizzo da parte del Comune di personale dell'Unione dei Comuni, saranno rimborsate le prestazioni svolte, secondo le modalità concordate fra il Comune e l'Unione stessa. Le Unioni autorizzeranno il personale a svolgere lavoro straordinario in base alle richieste dei Comuni, fermi restando i limiti di orario previsti dalla legge.

Il lavoro straordinario sarà rimborsato previa indicazione della determinazione di autorizzazione e trasmissione dell'elenco recante il numero di ore straordinarie effettivamente svolte per singolo dipendente autorizzato (vedi Modello n. 2 punto B).

C. Spese per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Per fronteggiare le particolari esigenze connesse alla consultazione regionale referendaria e nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, il Comune potrà procedere alla stipula di contratti individuali di lavoro per l'assunzione di personale a tempo determinato per il periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione e il quinto giorno successivo alla consultazione stessa.

Non sono ammesse a rimborso della Regione le spese per l'utilizzo di personale effettuate mediante contratti individuali che non diano luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune (non sono rimborsabili le assunzioni disposte attraverso le Agenzie di lavoro interinale).

D. Spese relative agli stampati o software sostitutivi non forniti direttamente dalla Regione.

Il rimborso attiene agli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio, escludendo, comunque, gli stampati di sporadico uso e di scarso uso e di scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione del risultato referendario.

E. Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle sezioni e per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Il rimborso attiene esclusivamente alle spese relative al trasporto degli arredi delle sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa e per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Il trasporto del materiale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del Comune o, nell'impossibilità, con mezzi noleggiati. Le spese devono essere debitamente documentate e ritenute congrue dal responsabile del servizio interessato.

Sono rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nel giorno della votazione ed in quello immediatamente precedente, con particolare riferimento all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie, al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località

distanti dalla sede comunale ed al recapito dei plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei Comuni.

Al fine di un corretto impiego delle risorse pubbliche, si individua in almeno dieci anni la vita utile delle cabine elettorali. Pertanto sono ammesse a rimborso esclusivamente le spese sostenute per la sostituzione di cabine elettorali con più di dieci anni e inutilizzabili, o comunque inutilizzabili. Non saranno rimborsate le spese sostenute per la sostituzione di cabine elettorali già sostituite in occasione delle elezioni regionali del maggio 2014. Ai fini della richiesta di sostituzione, e fermo restando quanto sopra detto, il Comune deve presentare apposita dichiarazione del Responsabile del servizio interessato che attesti il superamento dei dieci anni di impiego della cabina elettorale e l'inutilizzabilità della stessa o, in caso di non superamento dei dieci anni, l'impossibilità di utilizzo.

Si ricorda in proposito che l'art. 2 della legge n. 62 del 16 aprile 2002 ha previsto l'obbligo di dotare la sala delle votazioni di n. 4 cabine di cui una destinata ai portatori di handicap.

Tale dotazione, riferita al numero totale delle sezioni presenti su ciascun territorio comunale, è in ogni caso ritenuta il quantitativo massimo di cabine elettorali previsto per ogni singolo Comune. Pertanto l'eventuale richiesta di rimborso per la sostituzione, da presentarsi in coerenza con quanto sopra detto, deve anche attestare il numero totale delle cabine elettorali in dotazione al Comune medesimo rispetto al numero dei seggi.

Sono rimborsabili le spese sostenute per il noleggio delle cabine elettorali, qualora debitamente documentate.

Non sarà effettuato il rimborso per l'eventuale acquisto di altri beni mobili (ad esempio bandiere, tavoli, sedie, transenne), né per l'affitto di locali di proprietà comunale.

F. Spese telefoniche straordinarie per esigenze connesse al referendum.

Le spese per collegamenti telefonici con la Regione e la Prefettura, nei giorni delle votazioni e per la raccolta dei dati, saranno rimborsate, a condizione che siano contenute e nei limiti strettamente indispensabili, in relazione alle effettive necessità del servizio.

In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi.

Non sono rimborsabili le spese relative alle sole ricariche telefoniche, per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

G. Spese per la propaganda referendaria.

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda referendaria, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda referendaria.

Anche per l'acquisto dei tabelloni elettorali, trattandosi di beni che, pur subendo un progressivo ma lento deterioramento, consentono utilizzi per periodi superiori all'anno, si individua, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, in almeno dieci anni la vita utile dei tabelloni stessi.

Pertanto, saranno ammesse a rimborso esclusivamente le spese sostenute per la sostituzione dei tabelloni elettorali con più di dieci anni e inutilizzabili. In tali ipotesi il Comune dovrà presentare un'apposita dichiarazione del Responsabile del servizio interessato che attesti il superamento dei

dieci anni di impiego dei tabelloni elettorali e l'inutilizzabilità degli stessi o, in caso di non superamento dei dieci anni, l'impossibilità di utilizzo e questo in relazione ad eventuali richieste di rimborso già presentate in occasione delle elezioni regionali del 2014.

Sono rimborsabili le spese sostenute per il noleggio dei tabelloni elettorali, qualora debitamente documentate.

H. Spese per l'allestimento dei seggi.

Il rimborso attiene all'acquisto di materiale di consumo vario, occorrente limitatamente al materiale per l'allestimento dei seggi, ivi compresa la cancelleria per gli uffici elettorali di sezione non facente già parte del pacco di cancelleria fornito dalla Regione Piemonte.

L'eventuale affitto di locali destinati ai seggi è rimborsato per il solo periodo dal giorno precedente l'insediamento del seggio a quello successivo al termine delle operazioni di seggio. La spesa deve essere dichiarata congrua dal responsabile del servizio interessato ed il contratto di affitto deve essere preventivamente stipulato per iscritto.

In ordine all'eventuale pulizia dei locali scolastici sedi di seggio, sarà rimborsabile esclusivamente quella effettuata alla fine delle consultazioni nei locali medesimi.

I. Spese postali connesse alle esigenze referendarie.

Il rimborso attiene alle spese postali per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, ed a tutte le spese postali sostenute dal Comune per le diverse attività connesse alla gestione del procedimento referendario, tra le quali le spese per le spedizioni delle cartoline con le quali si dà avviso agli elettori residenti all'estero della data della consultazione. Tali cartoline sono spedite per posta prioritaria sia per i paesi oltremare che per i paesi europei. In tali casi, ai fini del rimborso, i Comuni devono indicare, oltre alla spesa, il numero degli elettori residenti all'estero ed il numero di cartoline-avviso spedite.

J. Spese per la consegna delle tessere elettorali.

Le spese per l'espletamento di tale servizio (che comprende oltre alla consegna anche l'attività di personalizzazione ed imbustatura della tessera elettorale) sono rimborsate dalla Regione a condizione che siano rispettate le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno, Direzione centrale per i servizi elettorali, con circolare telegrafica n. 44 del 28/3/2001.

A questo proposito si precisa che non sono previste agevolazioni né rimborsi parziali delle spese di viaggio per gli elettori residenti all'estero.

K. Altre spese

Sono riconducibili a questa voce le spese per altre necessità, non previste nella casistica precedente, a condizione che riguardino oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, in misura riconosciuta congrua dai responsabili dei servizi interessati, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per i quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'oggettiva necessità per l'organizzazione e la realizzazione della consultazione referendaria.

Non sono ammesse a rimborso le eventuali spese per l'utilizzo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non

riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'art. 15 del menzionato D.L. 8/1993, così come novellato dalla L. 147/2013 (art. 1 comma 400 lett.d).

Non sono rimborsabili oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.

4) Termini e modalità della rendicontazione alla Regione da parte dei Comuni in cui si svolge la consultazione referendaria.

Per i Comuni in cui si svolge la consultazione referendaria il rendiconto delle spese sostenute dal Comune deve essere reso seguendo i due modelli allegati, che costituiscono uno schema da seguire punto per punto nella redazione dei prospetti seguenti:

- Prospetto riepilogativo delle spese di cui si richiede il rimborso regionale (modello n. 1), secondo le tipologie di spesa elencate al punto 3).
- Prospetto riassuntivo di ogni singola voce di spesa indicata nel modello n. 1 (modello n. 2).
- I prospetti di cui sopra fanno riferimento a spese regolarmente impegnate ed effettivamente sostenute, e corredate, nel caso di acquisizione di beni e/o servizi, del visto di regolarità della fornitura apposto dal funzionario responsabile.

Gli originali dei giustificativi delle spese dovranno essere conservati dal Comune per un quinquennio e rimanere a disposizione dell'Amministrazione regionale per eventuali controlli a campione in sede di liquidazione.

Il rendiconto deve essere inoltrato, entro il termine di **quattro** mesi dalla data di svolgimento della consultazione, **pena la decadenza delle disposizioni di cui all'art. 15 del DL 8/93, convertito con modificazioni, dalla L. 19/3/93, n. 68, come modificato dalla L. 147/2013.**

Il termine anzidetto è il 8 marzo 2016.

Sarà cura della Regione provvedere al rimborso di quanto richiesto con il rendiconto con la massima tempestività.

L'inoltro del rendiconto deve avvenire mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
ufficio.elettorale@cert.regione.piemonte.it

5) Modalità di verifica

L'Amministrazione regionale provvede alla verifica dei rendiconti in base alle norme di legge, alle istruzioni impartite ed alla congruità delle spese e provvede alla liquidazione delle spese ammesse a rimborso.

L'Amministrazione regionale può, con richiesta motivata, chiedere ai Comuni di trasmettere la documentazione giustificativa del rendiconto presentato o chiarimenti scritti, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione o dei chiarimenti richiesti. In caso di inottemperanza non si procede al rimborso delle somme rendicontate fino alla presentazione della documentazione.

Nell'invitare tutte le Amministrazioni comunali interessate ad uniformarsi ai criteri ed alle modalità indicate nella presente circolare, nonché a quelle di cui alle istruzioni ministeriali e prefettizie inerenti l'oggetto, si informa che per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare la segreteria del Settore Rapporti con le Autonomie locali e polizia locale allo 011.4321327.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito www.regione.piemonte.it/autonomie/

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Sergio CHIAMPARINO

LB/LDD

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI CUI SI RICHIEDE
IL RIMBORSO REGIONALE**

Comune di.....

Provincia.....

SPESE DI CUI SI RICHIEDE IL RIMBORSO		IMPORTO TOTALE SPESE €	SPESE AMMESSE € (Riservato alla Regione)
A.	Spese per i compensi ai componenti dei seggi elettorali - Onorari ai componenti dei seggi €..... - Trattamento di missione ai Presidenti di seggio €.....		
B.	Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie Dipendenti autorizzati n..... Ore autorizzate ed effettivamente svolte n.....		
C.	Spese per l'assunzione di personale a tempo determinato		
D.	Spese relative agli stampati o software sostitutivi non forniti direttamente dalla Regione		
E.	Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle sezioni elettorali e per il montaggio e lo smontaggio delle cabine		
F.	Spese telefoniche straordinarie per esigenze connesse al referendum		
G.	Spese per la propaganda referendaria		
H.	Spese per l'allestimento dei seggi		
I.	Spese postali connesse alle esigenze referendarie		
J.	Spese per la consegna delle tessere elettorali		
K.	Altre spese - Forniture €..... - Altro personale €.....		
TOTALE SPESE			

Si attesta che tutte le spese sopra riportate sono pertinenti agli adempimenti organizzativi del referendum regionale e non comprendono spese a carico dello Stato ai sensi della vigente normativa.

Si attesta che le spese sono correttamente annotate nelle scritture contabili del Comune e che sono state rispettate le formalità ed i limiti per la stipulazione dei contratti e le norme previste per la specifica materia contrattuale. Si attesta altresì che le tipologie di spesa sono ricomprese fra quelle esclusivamente previste nelle leggi e circolari in materia, che gli atti originali sono conservati presso il Comune e che non vi sono altre spese per le quali chiedere il rimborso.



Il Responsabile
del Servizio Elettorale

.....

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Segretario
Comunale

.....

Il Responsabile del procedimento.....

Tel.....

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DI OGNI SINGOLA VOCE DI SPESA
INDICATA NEL MODELLO N. 1**

Comune di.....

Provincia.....

Dotazione organica

SPESE AMMESSE A RIMBORSO		TIPOLOGIA DI SPESA
A.	Spese per i compensi corrisposti ai componenti dei seggi elettorali.	1. Beneficiari degli onorari (Nome, Cognome e codice fiscale). 2. Importo degli onorari per ogni singolo beneficiario. 2/a Spesa complessiva a carico della Regione. 3. Presidenti di seggio beneficiari del trattamento di missione (Nome, Cognome e codice fiscale). 4. Importo delle spese per il trattamento di missione dei Presidenti di seggio per ogni singolo beneficiario. 4/a. Spesa complessiva a carico della Regione. 5. Spesa complessiva sostenuta dal Comune.
B.	Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie.	6. Estremi dei provvedimenti di autorizzazione con indicazioni del periodo di tempo interessato. 7. Personale dipendente autorizzato e retribuito per lo straordinario elettorale come da indennità oraria di contratto vigente (elenco, categoria ed ore autorizzate e liquidate al mese per ciascun dipendente). 8. Indicazione delle ore liquidate/da liquidare, così come disposto dall'art. 15 del decreto legge 18/1/1993, n. 8, convertito nella legge 19/3/1993, n. 68, come modificato dalla L.147/2013, art. 1, comma 400,lett.d). 9. Totale ore liquidate/da liquidare con indicazione dei relativi oneri . 10. Spesa complessiva a carico della Regione.
C.	Spese per l'assunzione di personale a tempo determinato.	11. Estremi dei provvedimenti di assunzione con indicazione del periodo di tempo interessato. 12. Personale assunto (elenco, categoria di ciascun dipendente ed attività svolta). 13. Spesa complessiva a carico della Regione. 14. Importi liquidati/da liquidare.
D.	Spese relative agli stampati o software non forniti direttamente dalla Regione	15. Ditte o soggetti fornitori. 16. Oggetto delle forniture. 17. Importi liquidati/da liquidare.
E.	Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle sezioni e per il montaggio e lo smontaggio delle cabine	18. Ditte o soggetti fornitori. 19. Oggetto delle forniture. 20. Importi liquidati/da liquidare.
F.	Spese telefoniche straordinarie per esigenze connesse al referendum.	21. Importo dei collegamenti telefonici con la Regione Piemonte. 22. Importo dei collegamenti telefonici con la Prefettura. 23. Importi liquidati/da liquidare.
G.	Spese per la propaganda referendaria.	24. Ditte o soggetti fornitori.

		25. Oggetto delle forniture. 26. Importi liquidati/da liquidare.
H.	Spese per l'allestimento dei seggi	27. Ditte o soggetti fornitori. 28. Oggetto delle forniture. 29. Importi liquidati/da liquidare.
I.	Spese postali connesse alle esigenze referendarie	30. Ditte o soggetti fornitori. 31. Oggetto delle forniture. 32. Importi liquidati/da liquidare.
J.	Spese per la consegna delle tessere elettorali.	33. Ditte o soggetti fornitori per personalizzazione e/o imbustamento delle tessere elettorali. 33/a Oggetto delle forniture. 33/b Periodo di tempo interessato. 33/c Importi liquidati/da liquidare.
K.	Altre spese.	34. Ditte o soggetti fornitori. 35. Oggetto delle forniture. 36. Importi liquidati/da liquidare. 37. Estremi dei provvedimenti o accordi per l'utilizzo di personale diverso. 37/a Causale, modalità del servizio e periodo di tempo interessato 37/b Personale utilizzato (elenco e categoria di ciascuna persona utilizzata). 37/c Totale ore liquidate/da liquidare 37/d Spesa complessiva 37/e Importi liquidati/da liquidare

Si attesta che tutte le spese sopra riportate sono pertinenti agli adempimenti organizzativi del referendum regionale.

Si attesta che le spese sono correttamente annotate nelle scritture contabili del Comune e che sono state rispettate le formalità ed i limiti per la stipulazione dei contratti e le norme previste per la specifica materia contrattuale. Si attesta altresì che le tipologie di spesa sono ricomprese fra quelle esclusivamente previste nelle leggi e circolari in materia, che gli atti originali sono conservati presso il Comune e che non vi sono altre spese per le quali chiedere il rimborso.



**Il Responsabile
del Servizio Elettorale**

**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**

**Il Segretario
Comunale**

.....

.....

.....

Il Responsabile del procedimento.....

Tel......